

Comune di Colleretto Giacosa

Città Metropolitana di TORINO

REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI - NUOVA TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2023

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Presupposto oggettivo
- Art. 6 - Definizione di locali imponibili
- Art. 7 - Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 - Definizione di aree imponibili
- Art. 9 - Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 - Vincolo di solidarietà

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 - Composizione della tariffa
- Art. 13 - Commisurazione della tariffa
- Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 - Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 - Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 - Tributo provinciale
- Art. 20 - Piano Finanziario

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 - Utenze domestiche
- Art. 22 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 - Utenze non domestiche
- Art. 24 - Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 - Criteri per le riduzioni
- Art. 26 - Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni

- Art. 28 - Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 29 - Casi di esenzione
- Art. 30 - “Bonus sociale” per le utenze domestiche.
- Art. 31 - Cumulabilità delle riduzioni.
- Art. 32 – Produzione di rifiuti speciali- Riduzioni superficiali
- Art. 33 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 34 - Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 35 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 36 - Tributo giornaliero.
- Art. 37 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 38 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 38 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 39 - Termini per il pagamento del tributo
- Art. 40 - Versamento del tributo
- Art. 41 - Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 42 - Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 43 - Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 44 - Funzionario responsabile

CAPO VII ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

- Art. 45 - Accertamenti
- Art. 46 - Sanzioni
- Art. 47 - Contenzioso

CAPO VIII NORME TRANSITORIE

- Art. 48 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 48 bis - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.
3. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio da parte del Comune, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.

Il corrispettivo per il servizio è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal Comune.

In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il Comune di Colletterto Giacosa è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6

Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 7

Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.

Art. 8

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9

Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)/ della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) dall'articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo congruaglio.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 20

Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
 2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21

Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero¹ dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri:

Superficie	N. componenti
fino a mq. 60	1
da mq 61	2

4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

Art. 22

Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'interruzione dell'attività a seguito di atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica per eccezionali circostanze di forza maggiore, in misura proporzionale alla durata dell'interruzione, delle attività produttive, commerciali e di servizi.

Art. 26

Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 400,

Art. 27

Criteri per particolari esenzioni

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".;
 - c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

Art. 28

Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera;
 - b. del 10 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - d. del 10 per cento per le unità abitative al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella predetta zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - e. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima potrà superare il 20 per cento della tariffa;
 - f. del 50 per cento per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti;
 - g. la tariffa per le abitazioni principali con un unico occupante è ridotta del 30% solo se lo stesso ha età superiore a 65 anni, è residente nel Comune e dichiara di non possedere altre unità immobiliari produttive di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - h. all'interruzione dell'attività a seguito di atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica per eccezionali circostanze di forza maggiore in misura proporzionale alla durata

dell'interruzione, delle attività produttive, commerciali e di servizi.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 29

Casi di esenzione

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai localidirettamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico- culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c. Esenzione totale per gli edifici e per le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed a usi diversi da quello del culto.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione, decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura è assicurata da risorse derivanti da altri proventi della fiscalità comunale.
5. Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Art. 30

“Bonus sociale” per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 31

Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, non sono cumulabili.

Art. 32

Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni superficarie

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.
2. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti

speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento previste nell'allegata **TABELLA A**;

4. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 33

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 34. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 34

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 33 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri

rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.46, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 35

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare **a riciclo** i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Per «riciclo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa:

- pari al 20% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 10 al 30 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
- pari al 35% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 30 al 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)

- pari al 60% purch  il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale oltre il 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell'indice di produttivit  specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unit  di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)

4. La riduzione del tributo si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione all'ufficio di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la qualit  e la quantit  di rifiuti avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta dell'agevolazione

CAPO V DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 36 Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero   dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitut  di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione   considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero   determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera   ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365).
5. L'obbligo di dichiarazione   assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalit  e nei termini previsti per la TOSAP.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 37 Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero   recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTAZIONE

Art. 38 Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART.4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai

sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 16 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 16 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di

norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (ANPR).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 38 bis

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 38, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 40.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 39

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze che verranno definite ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale.:
2. È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 40

Versamento del tributo

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27

luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro le scadenze definite con deliberazione dal Consiglio Comunale o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 45 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 41

Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 40 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 30 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1,

comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 42

Rimborsi e arrotondamenti

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 38 bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 43

Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00 (dodici).
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 44

Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 45
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 46
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 47
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

APO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 48
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 48 bis
Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATI

Tabella A <u>Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali</u>	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	30
Attività di falegname	40
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	40
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, Tintorie	30
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	40
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	60